

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5779 del 12/12/2019
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E DI PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO EXTRADOMESTICO PER USO IRRIGUO COMUNE: MEDICINA (BO) località Centonara RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA LEGGIO FRANCESCO VINCENZO CODICE PRATICA N. BO19T0045
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5901 del 10/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: DINIEGO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E DI PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO EXTRADOMESTICO PER USO IRRIGUO

COMUNE: MEDICINA (BO) località Centonara

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA LEGGIO FRANCESCO VINCENZO

CODICE PRATICA N. BO19T0045

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARP AE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PG/2019/104940 del 04/07/2019 pratica n.B019A0045, presentata dall'Azienda Agricola Leggio Francesco Vincenzo P.I.02697921209 con sede legale a Medicina(Bo) Via San Salvatore n.2091 nella persona del suo legale rappresentante Leggio Francesco Vincenzo nato a Corleone (Pa) il 10/10/1956, C.F.LGGFNC56R10D009C, con cui viene richiesto il prelievo di acqua pubblica sotterranea e l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo extradomestico ad uso irriguo in Comune di Medicina località Centonara, con una portata massima di prelievo di 2,3 l/s, per un volume massimo di prelievo di 6000 mc/annui sui terreni identificati catastalmente nel Comune di Medicina al foglio 52 map.209;

Verificato che è stato eseguito il pagamento delle spese istruttorie pari ad € 230,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del R.R.41/2001, il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria;

Ritenuto che la richiesta di concessione debba essere respinta in seguito in quanto esiste l'effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso le contigue reti idriche consortili così come stabilito nel parere del Consorzio della Bonifica Renana, acquisito ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n.41/2001 al prot.n.PG/2019/167052 del 29/10/2019 nel quale si asserisce che:

- i terreni oggetto di irrigazione ricadono all'interno di un distretto di gestione irrigua consortile con acqua proveniente dal CER,
- non risultano particolari difficoltà in merito alla disponibilità di acqua,
- l'azienda si approvvigiona già dalla fonte idrica consortile mediante prelievo dallo Scolo Fosso Villa alimentato durante il periodo irriguo con acqua derivata dal Canale Emiliano Romagnolo,
- è presente e possibile la fornitura di acque consortili per l'irrigazione dei mappali indicati durante la stagione irrigua 1 aprile-30 settembre;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della L.15/05, sono stati comunicati con prot.n.PG/2019/177406 del 18/11/2019 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) il **diniego della concessione** di derivazione acqua pubblica sotterranea e di perforazione di nuovo pozzo extradomestico ad uso irriguo con una portata massima di prelievo di 2,3 l/s, per un volume massimo di prelievo di 6000 mc/annui sui terreni identificati catastalmente nel Comune di Medicina al foglio 52 map.209, richiesto dall'Azienda Agricola Leggio Francesco Vincenzo P.I.02697921209 con sede legale a Medicina (Bo) Via San Salvatore n.2091, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Le motivazioni del diniego sono descritte nella premessa della presente determinazione;

2) di trasmettere il presente atto, in riferimento alle specifiche competenze, al Consorzio della Bonifica Renana;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.